

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
C.F. 80143490581

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Roma -Via del Pescaccio 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore Regionale del Dipartimento del Territorio** Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: “Concedente”);

E

La ditta NAUTICA IMBARCADERO DI IZZO PIO ROSARIO, CF/P.I. ZZIPIO59R14C129Y, con sede legale in TERRACINA VIA PONTINA, KM. 101,300, nella persona del signor PIO IZZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/10/1959 C.F. ZZIPIO59R14C129Y (di seguito: “Concessionario”).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1.1 Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

L'area oggetto della concessione è costituita dal bene demaniale il cui utilizzo è occupazione di superficie, che investe:

- a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 398,00 situato nel comune di TERRACINA e distinto al Catasto in foglio 190 part. 20 48 in località SPONDA SINISTRA FIUME SISTO -A 1422 ML DALL'INIZIO DELLE OPERE DI FOCE
- b) superficie di specchio acqueo per complessivi metri quadrati 1.233,00 situato nel comune di TERRACINA e distinto al Catasto in foglio 190 part. 20 48 in località SPONDA SINISTRA FIUME SISTO -A 1422 ML DALL'INIZIO DELLE OPERE DI FOCE

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-1217 (domanda di concessione).

Art. 2
(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento di attività ORMEGGIO E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3
(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in 6 -sei con decorrenza 10/09/2008 e scadenza 09/09/2014 .

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4
(Canone di concessione)

4.1 Il canone di concessione è stabilito in Euro 2.014,00 (diconsi duemilaquattordici/00) per ciascun anno. Tale importo è rivalutato di anno in anno nella misura del 75% dell'indice ISTAT "FOI" annuale.

4.2 L'indice ISTAT "FOI" da utilizzare ogni anno per la rivalutazione dell'importo è quello relativo al terzo mese antecedente il mese di decorrenza della concessione.

Art. 5
(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1 Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 10/09/2008

5.2 Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 10/09 di ciascun anno.

5.3 Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio -Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge -Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -00145 ROMA" -codice ABI 7601 -CAB 03200 -CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ-1217".

5.4 L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6
(Garanzie)

6.1 A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2 La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo

importo nella misura stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3 L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4 La fidejussione bancaria o assicurativa sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7

(Consegna del bene)

7.1 Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fidejussione di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Obblighi del Concessionario)

8.1 Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;
- 3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- 4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli
- 5) ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nelle NOTE ARDIS n.8845-884/2007 prot.9394 del 19/09/2007, n.6134 del 25/05/2007, n.2853 del 11/04/2006, n.2018 del 03/04/2006, che dichiara di ben conoscere e accettare con la firma del presente atto.
- 6) a definire entro un anno dalla data della presente concessione, la transazione con l'Agenzia del Demani, per gli indennizzi dovuti per l'occupazione senza titolo.

Art. 9

(Manleva)

9.1 Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10

(Restituzione del bene)

10.1 Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 11
(Registrazione)

11.1 La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Art. 12
(Domiciliazione)

12.1 Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

-Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

-La ditta NAUTICA IMBARCADERO DI IZZO PIO ROSARIO, richiedente la concessione, presso la sede legale in TERRACINA VIA PONTINA, KM. 101,300.

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO